



CITTÀ DI SANLURI

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 26/11/2004

Regolamento graficamente riadattato per la pubblicazione sul sito istituzionale

ART. 1 – UTILIZZO DI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI TERZI

Il Comune di Sanluri può concedere ad Associazioni, Enti, Organizzazioni e simili l'uso di localisiti in edifici scolastici di competenza del Comune stesso nei termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento.

I suddetti terzi interessati all'uso dei locali considerati saranno in seguito denominati "concessionario" e "utilizzatore".

ART. 2 – MODALITÀ, CONDIZIONI E LIMITAZIONI NELLA CONCESSIONE IN USO A TERZI DEI LOCALISCOLASTICI

La concessione in uso temporaneo dei locali scolastici non potrà mai essere tale da recare pregiudizio alla proprietà del Comune e al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi fini di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro.

Non potranno essere concessi locali scolastici:

- a) nei confronti di soggetti che perseguono fini di lucro o espletino attività con ambito di interesse privato;
- b) partiti politici o movimenti, società, associazioni, organizzazioni, comitati e simili che ne costituiscano espressione diretta.

Le attività didattiche proprie delle scuole che hanno sedi negli immobili di cui al presente Regolamento hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà pertanto assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Nell'uso dei locali scolastici saranno tenute in particolare considerazione le esigenze degli Enti e delle Associazioni operanti nell'ambito delle scuole stesse.

Conformemente all'art. 12, III comma, della Legge 4.8.1977, n. 517, l'uso dei locali scolastici da parte di terzi è comunque subordinato all'assenso previsto al punto 2), sub b) del successivo art. 3 che il Comune di Sanluri trasmetterà ai terzi interessati e che dovrà contenere fra l'altro l'indicazione delle modalità d'uso e delle conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio.

In relazione all'utilizzo dei locali, gli utilizzatori si impegnano a quanto segue nei confronti del Comune di Sanluri:

- a) indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali, quale referente per il Comune;
- b) osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto del presente Regolamento;
- c) sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte della scuola che ha sede nell'immobile interessato o di attività del Comune;
- d) lasciare i locali, dopo ogni loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche della scuola che ha sede nel fabbricato dove sono ubicati i locali interessati.

ART. 3 – PERIODI DI UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI TERZI.

La disponibilità dei locali è subordinata al rispetto delle modalità, priorità e limiti sotto indicati:

- I. nell'utilizzo dei locali ha precedenza assoluta lo svolgimento di attività didattiche delle scuole aventi sede nei rispettivi fabbricati e connesse con il normale svolgimento dei programmi scolastici;
- II. in conformità all'art. 12, II comma, della Legge 4.8.1977, n. 517:
 - a) i locali potranno essere utilizzati al di fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale;
 - b) il Comune di Sanluri ha facoltà di disporre, nell'ambito di cui alla precedente lettera a), la temporanea concessione a terzi dell'utilizzo dei locali, previo assenso dei competenti Consigli di Circolo o di Istituto e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale.
- III. l'utilizzazione dei locali da parte di terzi sarà comunque concesso per periodi di tempo limitati e predefiniti, in base ad apposito calendario di utilizzo, concordato fra l'ente concessionario e il terzo interessato e comunicato quindi all'ente concedente;
- IV. il periodo massimo di utilizzo dei locali da parte di terzi non può in ogni caso superare la durata di ciascun anno scolastico;
- V. il Comune di Sanluri si riserva il diritto di modificare, ridurre, sospendere o interrompere il periodo di utilizzo dei locali da parte di terzi in caso di sopravvenute necessità o esigenze.

ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI UTILIZZO DEI LOCALI DA PARTE DI TERZI

Le domande di utilizzo dei locali da parte di terzi dovranno essere presentate al competente Servizio Socio Culturale almeno 20 giorni prima della data di utilizzo.

Nella domanda dovranno essere indicati il giorno o i giorni in cui avrà luogo l'utilizzo dei locali, gli orari di inizio e termine dei predetti utilizzi.

ART. 5 – OBBLIGHI E ONERI DEI TERZI NELL'UTILIZZO DEI LOCALI

L'utilizzo dei locali considerati da parte di terzi è subordinato all'osservanza di quante segue:

- I. è vietata al terzo utilizzatore l'installazione di strutture fisse o di altro genere, salva preventiva autorizzazione degli enti proprietari o gestori;
- II. è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dall'orario di concessione, attrezzi e quant'altro;
- III. qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalia all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'ente concessionario;
- IV. nel caso in cui i fatti indicati al precedente comma III rivestano particolare gravità e necessitino quindi di interventi urgenti e improrogabili, la segnalazione potrà essere fatta anche telefonicamente, purché la stessa segua comunque comunicazione scritta;
- V. l'inosservanza di quanto stabilito ai precedenti nn. III e IV comporterà per i terzi utilizzatori l'assunzione a loro carico di eventuali conseguenti responsabilità;
- VI. i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine del loro uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica curricolare della scuola avente sede nel fabbricato;
- VII. in caso di programmazione di attività da parte dell'ente concedente o di quello concessionario, l'utilizzatore dovrà sospendere l'utilizzo già programmato dei locali.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ

Il terzo utilizzatore è responsabile delle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza del presente Regolamento ed è comunque responsabile di ogni danno a cose o persone che dovesse verificarsi nell'ambito dell'utilizzo dei locali, salvo ciò dipenda da fatti o atti non imputabili o comunque attribuibili all'utilizzatore stesso.

Il Comune di Sanluri rimane in ogni caso sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità e sono pure tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

ART. 7 – CORRISPETTIVI

Per l'utilizzo dei locali, i terzi concessionari e utilizzatori si impegnano a pagare una indennità oraria onnicomprensiva, che verrà stabilita di anno in anno dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

Il versamento dei corrispettivi dovrà avvenire presso la competente Tesoreria Comunale o mediante versamento sul c.c.p. intestato al Comune di Sanluri.

Nel calcolo dei corrispettivi da versare sarà tenuto conto della totalità delle ore di concessione in uso dei locali, anche nel caso in cui si verificasse il mancato utilizzo da parte del concessionario, quando ciò non dipenda dal Comune di Sanluri.

Le tariffe sono così determinate:

<i>per aula</i>	€. 7,00 ora + I.V.A.
<i>per aula magna o auditorium</i>	€. 25,00 ora + I.V.A.
<i>per palestra</i>	€. _____ora + I.V.A.

“È prevista una riduzione del costo pari al 60% per le Associazioni culturali, sportive, civili e sociali o riconosciute come ONLUS, o che saranno nel futuro iscritte nell'albo comunale dell'associazionismo che, per lo svolgimento delle loro attività, usufruiscono dei locali per un periodo continuativo (minimo dieci incontri per anno scolastico) e non occasionale”.

Per le Associazioni di cui sopra può altresì essere prevista l'esenzione totale in sostituzione totale o parziale del contributo comunale per l'attività ordinaria dell'Associazione.

ART. 8 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si farà riferimento e si intenderanno applicabili le disposizioni di legge.

Considerata la natura del tipo di rapporto intercorrente fra il Comune di Sanluri e i terzi utilizzatori di locali e, quindi, con riferimento al comma precedente, si intenderanno per analogia altresì applicabili le disposizioni previste dal Codice Civile in materia di locazione di immobili.

Ogni controversia sarà deferita alla giurisdizione ordinaria per la quale è competente esclusivamente il foro di Cagliari.